



COMUNE DI CESENA

Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **28/11/2017** - delibera n. **330**

L'anno (2017), il mese di **NOVEMBRE**, il giorno **VENTOTTO**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
LUCCHI PAOLO	Sindaco	X	
BATTISTINI CARLO	Vice Sindaco	X	
BENEDETTI SIMONA	Assessore	X	
CASTORRI CHRISTIAN	Assessore	X	
LUCCHI FRANCESCA	Assessore		X
MISEROCCHI MAURA	Assessore	X	
MORETTI ORAZIO	Assessore	X	
ZAMMARCHI LORENZO	Assessore	X	

Presiede il SINDACO PAOLO LUCCHI

Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: PIEVE 6 SPA - STU - IN LIQUIDAZIONE: PROVVEDIMENTI ATTUAZIONE DISMISSIONE

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 26 marzo 2015 con la quale è stata approvata la ricognizione complessiva delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Cesena ed è stato approvato l'avvio dell'iter per la dismissione di partecipazioni fra cui quella relativa alla STU Pieve 6 Spa, partecipata con una quota del 4,92%, ritenendo la stessa non indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente proprio in ragione della mutata destinazione urbanistica delle aree di trasformazione residenziali e produttive del comparto in questione, incaricando il Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della deliberazione;
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 6/2/2014, con cui l'Amministrazione ha adottato una Variante Urbanistica attraverso la quale è stata modificata la destinazione urbanistica delle aree di Trasformazione Residenziali e Produttive, previste nel PRG 2000, che non avevano ancora sottoscritto la convenzione, escludendo dalla "sospensione di salvaguardia" quelle aree oggetto di Accordi già stipulati o in corso di stipulazione, fra cui anche l'area P.I.P. del comparto C11 fase 2 di Pievesestina (PUA 4 di cui all'All. A4 (Progresso PRG '85); con successiva Delibera di Consiglio n. 36 del 09.04.2015 ritenendo il mantenimento della previsione urbanistica dell'area PUA 4 di cui all'All. A4 (Progresso PRG '85) non più coerente con i criteri enunciati nella Del.C.C. n.7/2014 in quanto l'accordo art.18 non è stato sottoscritto, per le aree comprese nel suddetto comparto è stata adottata la modifica di destinazione urbanistica in ambito rurale della pianura bonificata (art. 67 delle N.d.A.);
- che a seguito della Delibera di Consiglio n. 36 del 09.04.2015 Pieve6SPA ed i proprietari delle aree hanno presentato osservazioni chiedendo che la destinazione produttiva fosse nuovamente introdotta nello strumento urbanistico;
- la delibera di giunta comunale n.330 del 22 dicembre 2015 con la quale si è stabilito di attendere la conclusione del procedimento urbanistico per dare attuazione alla volontà espressa dal Consiglio di dismettere la partecipazione societaria della STU Pieve 6 spa, stabilendo fin d'ora le seguenti linee attuative da condividere col rappresentante dell'ente nella società: nel caso in cui al termine della procedura urbanistica in corso fosse confermato il contenuto della delibera del Consiglio Comunale 36/2015, l'ente proporrà tramite il proprio rappresentante all'assemblea dei soci, la messa in liquidazione della società per l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale; qualora, in fase di approvazione definitiva della variante urbanistica, il comparto a destinazione produttiva la cui attuazione costituisce oggetto sociale di Pieve6 spa, venisse reintrodotta nelle previsioni del PRG, si dà mandato al Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari di predisporre gli atti per la messa in vendita delle azioni possedute;
- la delibera consiglio comunale n. 19 del 2016 che ha confermato la destinazione agricola delle aree di cui al comparto Pieve 6;
- la assemblea straordinaria della società Pieve 6 spa del 30 giugno 2016 che, preso atto del deliberato del Comune di Cesena, constatata l'impossibilità per la società di conseguire l'oggetto sociale, ha approvato lo scioglimento societario ex art.2484 n.2 del CC ed aperto la fase di liquidazione della stessa;

VISTA la convocazione dell'assemblea straordinaria ed ordinaria di Pieve 6 spa – STU – in liquidazione, trasmessa con pec 124605, per il 12 dicembre 2017 con il seguente odg:

parte straordinaria:

- 1) Proposta di trasformazione, in funzione liquidativa, della società dalla sua attuale forma di società per azioni di trasformazione urbana ex art.120 del DLgs 267/2000 in società a responsabilità limitata, con contestuale modifica dell'oggetto sociale e della denominazione. Adozione di un nuovo statuto

Parte ordinaria:

- 1) Dimissioni del collegio sindacale: delibere inerenti e conseguenti

VALUTATI i tempi della procedura di liquidazione, considerato che sono trascorsi già 18 mesi dall'apertura della stessa, stimati dal liquidatore in anni 5;

RITENUTO necessario valutare ipotesi alternative all'attesa della conclusione della procedura di liquidazione per dare attuazione alla volontà consiliare di dismissione della partecipazione in Pieve 6 spa, così come confermata dalla delibera consiliare n.69 del 28 settembre 2017 "Ricognizione straordinaria delle partecipazioni" che, all'allegato A, prevede di attivare tutte le possibili azioni per addivenire quanto prima alla chiusura della società;

VISTI:

- il bilancio iniziale di liquidazione, che tiene conto di "rettifiche di liquidazione" determinate dai presumibili costi ed oneri che si prevede di sostenere per tutta la ipotizzata durata quinquennale della liquidazione stimate in euro 1.101.120,00, evidenzia uno sbilancio patrimoniale a fine liquidazione di euro -1.076.392,00;
- il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 che chiude con una perdita di euro 50.019,00; nella nota integrativa il liquidatore evidenzia la non disponibilità dei soci a finanziare lo sbilanciamento patrimoniale ed informa della proposta avanzata ai principali creditori societari di stralcio di alcune loro esposizione creditorie; anche in caso di accoglimento di tali proposte di stralcio, il liquidatore evidenzia che tale beneficio permetterebbe di riequilibrare la situazione patrimoniale-finanziaria e poter concludere la liquidazione in modo ordinario senza poter procedere ad alcun riparto di patrimonio tra i soci;
- la conferma del liquidatore che ad oggi la situazione patrimoniale-finanziaria della società è rimasta invariata (pgn 127341 del 27/11/17);

CONSIDERATO che, stante la situazione patrimoniale-finanziaria sopra riassunta, non si ritiene economicamente conveniente né opportuno procedere con un tentativo di alienazione della partecipazione tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei costi e dei tempi necessari per la predisposizione di perizia di stima del valore della partecipazione nonché della impossibilità di trovare un acquirente;

RICHIAMATO l'art.24 del DLgs.175 del 19/08/2016 che prevede al comma 5 la possibilità di liquidazione della partecipazione da parte della società in denaro in base ai criteri di cui all'art.2437 ter 2 comma CC seguendo il procedimento di cui all'art.2437 quater CC;

RICHIAMATO in subordine l'art 10 del DLgs.175 del 19/08/2016 che prevede al comma 2 la possibilità di alienazione mediante negoziazione diretta con singolo acquirente;

RITENUTO per le ragioni sopra esposte di procedere con la richiesta alla società Pieve 6 spa – STU – in liquidazione, di recesso societario del Comune di Cesena ai sensi art 24 oppure in subordine, in caso diniego o impossibilità al recesso, di procedere con l'alienazione diretta della partecipazione ad altro socio ad un valore anche simbolico;

Su conforme proposta dei Settore Servizi Economico Finanziari;

Acquisiti, in via preliminare, i pareri favorevoli di cui all'art.49 del DLgs 267/2000 di seguito riportati;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) **DI RICHIEDERE**, per le motivazioni di cui in premessa, alla società Pieve 6 spa – STU – in liquidazione, il recesso societario del Comune di Cesena ai sensi art 24 del DLgs.175 del 19/08/2016 o, in subordine, di procedere ai sensi dell'art.10 del DLgs.175 del 19/08/2016 con l'alienazione diretta della partecipazione ad altro socio ad un valore anche simbolico;
- 2) **DI AUTORIZZARE** la partecipazione all'assemblea che verrà convocata in merito alla richiesta di recesso di cui al punto 1).

Inoltre,

LA GIUNTA

Attesa l'urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

P A R E R I

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE **SEVERI STEFANO**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE **SEVERI STEFANO**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

PAOLO LUCCHI

MANUELA LUCIA MEI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 30/11/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 30/11/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

AMADORI MONIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é esecutiva dal 28/11/2017
